

Russo Spena, Morgando, Zanella, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Colasio, Grignaffini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

Sopprimere il comma 132.

Conseguentemente:

al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

ART. 2. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

ART. 3. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e col-

lettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 4. — 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

ART. 5. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

1. 150. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 132.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere i seguenti:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

574-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

1. 201. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Martella, Chiaromonte, Carli, Tocci, Lolli, Giulietti.

Al comma 132, sostituire le parole: 766 milioni di euro con le seguenti: mille milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 574 aggiungere i seguenti:

574-bis. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

574-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui la decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

1. 162. Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino.

Al comma 132 sostituire le parole: 565 milioni di euro con le seguenti: 900 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 574 aggiungere i seguenti:

574-bis. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

574-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui la decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

1. 163. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino.

Al comma 149, dopo le parole: settore automobilistico aggiungere le seguenti: e per le imprese industriali del settore tessile-abbigliamento,

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere le parole: entro il limite di 1.100 unità annue;

al comma 353, sostituire le parole: , 4 per cento, con le parole: 8 per cento.

1. 77. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 149, sostituire le parole: e 2004 con le seguenti: , 2004 e 2005.

Conseguentemente, dopo il comma 574 aggiungere il seguente:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 211. Guerzoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecuoello, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia.

Al comma 149, sopprimere le parole: entro il limite di 1.100 unità annue.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 117. Benvenuto, Guerzoni, Gambini, Lettieri, Pistone, Cima, Buemi, Nigra, Vertone, Grandi, Cennamo, Crisci, Fluvi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Panattoni, Buglio, Lucà, Rava, Dameri, Chianale.

Sopprimere i commi 150 e 151.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 212. Guerzoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecuoello, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia, Carbonella.

Sopprimere il comma 152.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro.

1. 115. Burtone.

Al comma 158, primo periodo, sostituire le parole: 310 milioni di euro con le seguenti: 360 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

* **1. 140.** Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecuoello, Widmann, Zanella, Lusetti, Marini, Bottino, Squeglia.

Al comma 158, primo periodo, sostituire le parole: 310 milioni di euro con le seguenti: 360 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

* **1. 213.** Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 158, primo periodo, sostituire le parole: 310 milioni di euro con le seguenti: 313 milioni di euro.

Conseguentemente sopprimere il comma 264.

** **1. 174.** Villetti, Russo Spina, Pistone, Morgando, Delbono, Zanella, Innocenti, Cordoni, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 158, primo periodo, sostituire le parole: 310 milioni di euro con le seguenti: 313 milioni di euro.

Conseguentemente sopprimere il comma 264.

** **1. 220.** Guerzoni, Grignaffini, Giuliotti, Michele Ventura, Agostini.

Al comma 158, secondo periodo, sopprimere le parole da: , qualora i piani di gestione fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 214. Guerzoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecuollo, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni,

Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia.

Al comma 158, secondo periodo, sopprimere da: , qualora i piani di gestione fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 106 milioni di euro annui.

* **1. 187.** Innocenti, Guerzoni, Cordoni, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tollotti, Cordoni, Nicola Rossi.

Al comma 158, secondo periodo, sopprimere da: , qualora i piani di gestione fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico

al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 106 milioni di euro annui.

***1. 173.** Pistone, Russo Spina, Morgando, Villetti, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Delbono.

Al comma 158, secondo periodo, sopprimere le parole: , qualora i piani di gestione fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 106 milioni di euro annui.

1. 188. Cordoni, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

Al comma 158, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici

intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 106 milioni di euro annui.

1. 189. Guerzoni, Cordoni, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.

Al comma 158, ultimo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.

1. 264. Molinari, Adduce, Potenza, Boccia Luongo, Lettieri.

Dopo il comma 158, aggiungere i seguenti:

158-bis. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato « Fondo ». Sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

158-ter. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

158-*quater*. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.

158-*quinquies*. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

158-*sexies*. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze,

d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 21-*bis* sulla base di indicatori, stabiliti nel medesimo decreto, riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e ad indicatori demografici e socio-economici.

158-*septies*. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto sociosanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 21-*bis*.

158-*octies*. Ai fini del finanziamento del fondo è autorizzata la spesa di euro

3.901.000.000 per l'anno 2005, euro 6.511.000.000 per l'anno 2006 e euro 5.635.000.000 a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 352 a 356.

- 1. 14.** Maura Cossutta, Bindi, Pennacchi, Zanotti.

Sopprimere il comma 161.

- 1. 215.** Guerzoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecuollo, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia.

Sopprimere il comma 163.

- 1. 216.** Guerzoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecuollo, Widmann, Zanella, Cordoni, Battaglia, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia.

Al comma 167, sopprimere i periodi terzo, quarto e quinto.

- 1. 240.** Ercole.

Sopprimere il comma 175.

- 1. 277.** Bindi, Battaglia, Labate, Burtone, Turco, Mosella, Meduri.

Al comma 177, terzo periodo, sopprimere le parole da: ivi inclusi gli aumenti fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

ART. 2. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

ART. 3. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 4. — 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da

azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

3. Alla lettera *c*) alinea 1), lettera *e*), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

4. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

ART. 5. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

1. 151. Russo Spena, Giordano.

Al comma 177, terzo periodo, sopprimere le parole da: ivi inclusi gli aumenti fino alla fine del comma.

1. 244. Ercole.

Sopprimere il comma 178.

Conseguentemente:

al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

ART. 2. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera *e*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

ART. 3. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui

suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 4. — 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

ART. 5. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministra-

zione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

1. 149. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 178.

1. 245. Ercole.

Al comma 185, sopprimere la lettera a).

1. 246. Ercole.

Sopprimere il comma 186.

1. 247. Ercole.

Dopo il comma 190 aggiungere il seguente:

190-bis. In attuazione della lettera c) del Protocollo di intesa tra Governo, la Regione Puglia e l'Ospedale Casa sollievo della sofferenza, siglato il 23 settembre 2004, sono assegnati 20 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 a favore dell'Ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo per il mantenimento del livello di eccellenza raggiunto.

Conseguentemente dopo il comma 574 aggiungere il seguente:

574-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari 20 milioni di euro annui.

- 1. 35.** Boccia, Ruggieri, Morgando, Gerardo Bianco, D'Antoni, Duilio, Milana, Rocchi, Carbonella, Fusillo, Ria, Sinisi.

Dopo il comma 190 aggiungere il seguente:

190-bis. In attuazione della lettera c) del Protocollo di intesa tra Governo, la Regione Puglia e l'Ospedale Casa sollievo della sofferenza, siglato il 23 settembre 2004, sono assegnati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 a favore dell'Ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo per il mantenimento del livello di eccellenza raggiunto.

Conseguentemente alla tabella A Ministero della Salute apportare le seguenti modifiche:

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

- 1. 36.** Ruggieri, Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, D'Antoni, Duilio, Milana, Rocchi, Carbonella, Fusillo, Ria, Sinisi.

Al comma 206, terzo periodo dopo le parole: Friuli-Venezia Giulia, nonché aggiungere le seguenti: una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione dei piani di ricostruzione degli altri comuni della provincia di Campobasso colpiti dall'evento sismico e.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 264;

al comma 567, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2007: — 3.000.

- 1. 256.** Ruta.

Al comma 206, terzo periodo, sostituire le parole: una quota pari a 5 milioni di euro annui con le seguenti: una quota pari a 4 milioni di euro annui

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, aggiungere in fine le parole: , ed infine una quota pari a 1 milione di euro per la ultimazione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, ed alla successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987.

- 1. 110.** Riccio.

Al comma 206, terzo periodo, sostituire le parole: del 25 per cento e del 75 per cento con le seguenti: del 40 per cento e del 60 per cento.

- 1. 265.** Molinari, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza.

Al comma 206, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed infine una quota pari

a 500 mila euro per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione in favore dei comuni del lagonegrese colpiti dal sisma del settembre 1998.

- 1. 263.** Boccia, Luongo, Molinari, Adduce, Potenza, Lettieri.

Sopprimere il comma 216.

- 1. 120-ter.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 217.

- 1. 227.** Giulietti, Grignaffini, Melandri, Michele Ventura.

Al comma 238, capoverso 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale,

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che collegano la Sardegna o le isole minori.

- 1. 168.** Pasetto, Rosato.

Al comma 238, capoverso 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale,

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

- 1. 235.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.

Sopprimere il comma 243.

Conseguentemente:

al comma 567, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

- 1. 153.** Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 243.

- * **1. 121.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 243.

- * **1. 176.** Villetti, Russo Spena, Pistone, Morgando, Pinza.

Sopprimere il comma 243.

- *1. 225.** Michele Ventura, Innocenti, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Mariotti, Olivieri, Maurandi, Bielli, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 251, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 13 milioni di euro.

Conseguentemente sopprimere il comma 264.

- 1. 249.** Realacci.

Sopprimere il comma 264.

Conseguentemente al comma 283, terzo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 con le seguenti: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e 2 milioni di euro per l'anno 2007.

- 1. 250.** Realacci.

Sopprimere il comma 264.

Conseguentemente:

a) al comma 364, secondo periodo, dopo le parole: aree sottoutilizzate aggiungere le seguenti: , che è rifinanziato per l'anno 2005 con 250 milioni di euro,;

b) al comma 491, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 13 per cento;

c) dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

- 1. 239.** Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cia-lente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Sopprimere il comma 264.

Conseguentemente:

a) al comma 491, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 13 per cento;

b) al comma 569, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): — ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 — Aree sottoutilizzate — cap. 7576), apportare le seguenti variazioni:

2005: + 200.000;

2006: + 250.000;

2007: + 300.000.

c) dopo il comma 574, aggiungere il seguente:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

- 1. 238.** Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cia-lente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Sopprimere il comma 264.

Conseguentemente, al comma 541, sostituire le parole: di 4,5 milioni di euro per l'anno 2005 con le seguenti: di 7,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 3 milioni di euro per l'anno 2006.

- 1. 251.** Realacci.

Sopprimere il comma 264.

- 1. 221.** Grignaffini, Guerzoni, Giulietti, Michele Ventura, Agostini.

Sopprimere il comma 267.

Conseguentemente:

al comma 567, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

1. 152. Russo Spena, Giordano.

Al comma 268, aggiungere, in fine, le parole: ed all'area industriale della Valbassento.

1. 266. Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo.

Sopprimere il comma 283.

Conseguentemente:

al comma 567, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

1. 154. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere i commi 299, 300, 301, 302 e 303.

Conseguentemente:

al comma 567, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

ART. 2. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

ART. 3. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 4. — 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di

anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

ART. 5. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

1. 157. Russo Spena, Giordano.

Al comma 299, dopo le parole: settore universitario aggiungere le seguenti: e quello dei beni culturali.

Conseguentemente dopo il comma 574, aggiungere i seguenti:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

574-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

1. 197. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Lolli, Giulietti.

Al comma 299, dopo le parole: settore universitario aggiungere le seguenti: e della ricerca pubblica.

Conseguentemente dopo il comma 574, aggiungere i seguenti:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

574-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

1. 198. Martella, Tocci, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Sasso, Capitelli, Lolli, Giulietti.

Al comma 299, dopo le parole: settore universitario aggiungere le seguenti: e della scuola.

Conseguentemente dopo il comma 574, aggiungere i seguenti:

574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

574-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

1. 199. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Tocci, Martella, Lolli, Giulietti.

Sopprimere il comma 300.

Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere i seguenti:

574-bis. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio

2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono tenuti a corrispondere un contributo straordinario pari al 5 per cento delle somme regolarizzate, in un'unica rata entro il 30 settembre 2005.

574-ter. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, la parola « riserva » è soppressa ovunque ricorra;

b) all'articolo 13, comma 3, le parole da « senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione » sono sostituite dalle seguenti: « indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate. »;

c) all'articolo 15, il comma 5 è abrogato.

574-quater. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole da « relativamente » a « precedente » sono soppresse.

574-quinquies. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

574-sexies. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 218. Bandoli, Vigni, Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Nicola Rossi, Pennacchi.

Sopprimere il comma 301.

Conseguentemente, al comma 491, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento ;

1. 237. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 302, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al comma 353, primo periodo, sostituire le parole: 4 per cento con le parole: 7 per cento.

1. 122. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituire il comma 350 con i seguenti:

350. All'articolo 3, comma 144, lettera c), alinea, della legge 23 dicembre 1996,